

10.3 Domanda di pagamento intermedia

I beneficiari possono richiedere pagamenti intermedi correlati alla spesa effettivamente sostenuta solo a seguito della rimodulazione del quadro economico da parte dell'AdG derivante dall'aggiudicazione delle gare oggetto dell'operazione, la quale dovrà avvenire entro 12 mesi dal provvedimento di concessione. A tale scopo è fatto obbligo al beneficiario di comunicare, all'AdG e all'OP con le modalità definite all'art. 15, gli esiti delle stesse entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La rideterminazione del contributo pubblico concesso è formalizzata dall'AdG mediante aggiornamento del provvedimento di concessione.

Fermo restando l'importo ammesso al sostegno, la rimodulazione del quadro economico prevede anche la rideterminazione dell'IVA e dell'importo relativo alle spese generali ammesse comprensive della relativa IVA. Il quadro economico verrà rideterminato a seguito dell'aggiudicazione definitiva delle procedure di evidenza pubblica applicando l'aliquota percentuale del 12%, che potrà essere ridotta dall'Autorità di gestione, al fine di rispettare il limite dell'importo massimo ammesso a sostegno all'atto della concessione del finanziamento. La percentuale delle spese generali è calcolata sulle voci di costo: I) lavori e oneri della sicurezza, II) forniture, III) espropri, IV) oneri di allaccio, V) oneri di discarica, VI) lavori in economia, VII) altro.

Le voci di costo indicate all'art. 6.2 del Bando "*Spese Generali e I.V.A.*" sono integrate dalla voce VII) altro.

Inoltre l'AdG, fermo restando l'importo ammesso al sostegno, inserisce nel quadro economico rimodulato la voce di costo relativa agli **imprevisti** determinando il relativo importo nella percentuale del 5% dell'importo contrattuale dei lavori e/o delle forniture in appalto e relativi oneri della sicurezza, al netto dell'IVA e comunque in misura non superiore al 50% del totale dei ribassi d'asta ottenuti.

In ogni caso il quadro economico rideterminato a seguito dell'esito delle procedure di evidenza pubblica non può superare l'importo massimo ammissibile come definito nel decreto di finanziamento.

Gli importi relativi agli imprevisti così determinati possono essere rimborsati solo se oggetto di variante in corso d'opera come previsto all'art. 12.3 del presente bando.

Le domande di pagamento intermedie possono essere presentate secondo le modalità previste dall'art.10.1, nel numero massimo di sei all'anno.

Sulla base degli esiti delle istruttorie svolte dall'Organismo Pagatore AGEA si dispongono i pagamenti dei contributi spettanti. Questi possono essere rideterminati sulla base della rimodulazione del contributo finanziario per garantire:

- che le somme corrisposte a titolo di anticipazione non superino il 25% dell'importo del contributo concesso come rimodulato;
- che, prima del saldo finale, le somme già corrisposte per anticipazione e liquidazioni intermedie non risultino complessivamente superiori al 90% dell'importo del contributo concesso come rimodulato.

La domanda di pagamento intermedia deve essere compilata conformemente al modello definito dall'Organismo Pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione acquisita in forma elettronica:

- documenti attestanti la spesa sostenuta corredata dalla dichiarazione a firma del Responsabile del

Procedimento e del Legale Rappresentante dell'Ente circa la regolarità delle spese ed il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti in relazione alle procedure adottate;

tale documentazione riguarda:

- per appalti di lavori, servizi e forniture: stati d'avanzamento, certificati di pagamento, fatture quietanzate, mandati di pagamento;
- per indennità acquisizione aree: certificati di pagamento, mandati di pagamento, quietanze degli indennizzati;
- per onorari professionali: parcelle, fatture, mandati di pagamento quietanzati; nullaosta al pagamento del Responsabile del Procedimento, delibere di autorizzazione al pagamento;

per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs.50/2016: regolamento incentivo, attestazione di regolarità del Responsabile del Procedimento, quietanza dei destinatari dell'incentivo, attestazione del legale Rappresentante dell'Ente circa il pagamento degli oneri riflessi;

- documenti attestanti l'avvenuta transazione finanziaria dei pagamenti ovvero la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "internet banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita. È fatto obbligo al beneficiario di rispettare la normativa sulla tracciabilità finanziaria (legge 136/2010) con riferimento all'indicazione, ove applicabile, del CIG e del CUP sulla documentazione contabile.

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo spettante, possono essere considerate le sole spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, fino al limite indicato nel provvedimento di concessione dei benefici, che:

- risultino effettuate nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda di sostegno (ad eccezione delle spese generali per le quali si deve fare riferimento a quanto specificato all'art. 6 del presente bando) e il termine ultimo concesso per la realizzazione degli investimenti;
- siano presenti nell'estratto del sottoconto di tesoreria dedicato;
- siano comprovate da fatture quietanzate dai fornitori.